

(N. 1209)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DE LUCA Luca, RAVAGNAN, GIACOMETTI, RISTORI, MANCINELLI, FANTUZZI, RODA e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1955

Proroga di esenzioni tributarie per talune cooperative.

ONOREVOLI SENATORI. — Con i testi unici delle leggi sul bollo e sul registro del 30 dicembre 1923, nn. 3268 e 3269 — per il bollo articoli 54 e 55 tabella b) — per il registro articoli 65 e 66 della legge — furono concesse limitate e condizionate esenzioni dal pagamento della imposta di bollo su taluni atti e scritti emanati dalle cooperative e loro consorzi aventi determinati requisiti ed il diritto alla registrazione a tassa fissa di taluni contratti (principalmente di appalto di lavori pubblici) sempre limitati alle medesime cooperative. Ciò durante i primi cinque anni dalla data dell'atto costitutivo di ogni cooperativa o consorzio.

Colla legge 3 aprile 1945, n. 141, la durata delle agevolazioni fu elevata ad anni dieci essendosi rivelata dannosa la estinzione di questi benefici dopo appena un quinquennio dall'atto costitutivo. È risaputo che dalla data dell'atto costitutivo al momento in cui una cooperativa od un consorzio sono in grado di cominciare ad esplicare la loro attività produttiva decorre un termine spesso superiore ad un anno e che del pari anche il periodo dei primi esperimenti in generale non produttivi di guadagno non è davvero breve.

Le vicende amministrative ed economiche del quinquennio 1944-48 con i postumi dello stato di guerra, la profonda svalutazione della moneta, le oscillazioni dei prezzi, lo stato di palese inferiorità tributaria di fronte ai similari esercenti privati che facilmente potevano usufruire della rilassatezza dei controlli fiscali quasi inesistenti in quell'epoca, sono tutti elementi che hanno ostacolato il consolidamento di tutti gli organismi cooperativi durante quel burrascoso periodo.

Non si può non rilevare che la massima parte delle cooperative costituite in quel quadriennio, pure applicando i principi della mutualità non avevano nello statuto le clausole mutualistiche nella formulazione rigorosa voluta dalle disposizioni precitate, sicchè non hanno potuto usufruire di tali disposizioni finchè, in base al regio decreto 14 dicembre 1947, n. 1577, sulla cooperazione, convertito nella legge 2 aprile 1951, n. 302, negli anni 1948 e successivi, hanno introdotto nello statuto quelle clausole mutualistiche nella forma che la legge richiede. Egualmente fino al 1948 anche l'importo delle azioni sociali versate (in generale 100 lire per azione) era inadeguato, tanto che il predetto decreto

ordinò che le azioni non potessero essere di valore inferiore a lire cinquecento.

In sostanza la maggior parte delle cooperative costituite dal 1944 al 1948 non ha potuto usufruire dei benefici di legge. Ciò è provato dai numerosissimi rilievi ispettivi contro le registrazioni a tassa fissa di contratti di appalto che, si riconosce, non avrebbero avuto diritto a tale beneficio per difetto nelle cooperative di alcuni dei requisiti voluti dalla legge. Si aggiunga che molte di queste cooperative, ignorando l'esistenza dei benefici di legge non li richiesero pur avendone diritto e lasciarono decorrere i termini di prescrizione per chiedere il rimborso delle imposte già versate.

Così stando in realtà le cose, si presenta equo e conforme alla originaria volontà del legislatore permettere a questo gruppo di cooperative create in detto periodo economicamente disastroso e di assestamento di usufruire dell'intero decennio di facilitazioni del quale stanno fruendo le cooperative più ponderatamente costituite dopo il 1948 con statuti conformi al precitato decreto del 1947, prorogando di cinque anni (e solo per quelle) il termine di scadenza dei ripetuti benefici fiscali.

Crediamo di avere così giustificato il primo articolo della proposta di legge.

Il secondo articolo non è che la interpretazione autentica del disposto della legge sul bollo 25 giugno 1953, n. 492, cioè degli articoli 45-46 e 47 della tabella B) allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sulla imposta di bollo.

Riportiamo il disposto di detti articoli.

Art. 45. — Atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle società cooperative aventi un capitale superiore effettivamente versato non superiore a lire 3 milioni.

Art. 46. — Atti delle società cooperative per case popolari e economiche aventi un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 10 milioni.

Art. 47. — Atti e scritti relativi alle operazioni di consorzi di cooperative di produzione, lavoro, consumo purchè il capitale compless-

sivo del consorzio non superi lire 10 milioni ed ogni singola società non vi contribuisca con un concorso maggiore di lire 500.000.

L'esenzione è regolata con le seguenti note:

« L'esenzione contemplata negli articoli 45-46-47 è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti nei detti articoli contemplati siano retti in conformità dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dai principi e dalla disciplina della mutualità;

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori e si siano uniformati alle disposizioni degli articoli 22-23-24 e 25 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

c) che gli atti e scritti siano posti in essere nel decennio dall'atto di fondazione o di costituzione, siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano — fatta eccezione delle cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposti al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale — a negozi giuridici di valore superiore a 20 volte il capitale sociale effettivamente versato.

La detta esenzione si estende ai titoli e certificati azionari, alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi, ma non agli assegni bancari, alle cambiali ed altri effetti di commercio, ed ai libretti di conto corrente e di risparmio.

Colla vecchia legge sul bollo che concedeva la stessa esenzione colle medesime parole, era pacifico che fra i documenti esenti fossero comprese anche le fatture stilate dal consorzio a carico delle cooperative da esso rifornite, nonchè le ricevute separate del pagamento del prezzo della fornitura fatturata. Egualmente pacifico era che eguale esenzione spettava alle fatture delle cooperative a carico dei soci acquirenti, allorchè si redigevano, ed alle ricevute del prezzo.

La nota agli articoli 45-46 e 47 regola tutta la materia in modo, a parer nostro, inequivocabile. Si dice infatti: « sono esenti gli atti e scritti relativi alle operazioni dei consorzi... »

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la detta esenzione si estende ai titoli e certificati azionari, alle obbligazioni e ai buoni fruttiferi, ma non agli assegni bancari, alle cambiali e agli effetti di commercio ed ai libretti di conto corrente o di risparmio ».

La onorevole Direzione generale delle tasse nel suo dispaccio 6 agosto 1954 - divisione IX, n. 160104 diretto alla Confederazione cooperativa italiana, ha dichiarato: « Per atti e scritti si intendono quelli posti in essere dagli enti e strettamente connessi agli scopi che essi si prefiggono di raggiungere; onde non può parlarsi di esenzione per gli atti che esulano da tale fine e dei quali beneficiano singolarmente i terzi.

Tale distinzione dovrebbe confermare la tesi che fra gli atti e scritti posti in essere dalle cooperative e loro consorzi, che hanno diritto alla esenzione generale dalla imposta di bollo sancita da detti articoli, si possono comprendere anche le fatture che i consorzi compilano a carico delle cooperative consorziate e per le forniture previste dagli statuti, forniture che costituiscono uno degli scopi peculiari di tali organismi cooperativi, e le quietanze ordinarie che i consorzi cooperativi rilasciano a favore degli enti associati che pagano somme per acquisti fatti presso il loro ente.

Lo scopo dei consorzi di approvvigionamento è di acquistare e vendere nell'ambito delle sole cooperative consorziate merci ad esse occorrenti. La fattura commerciale è l'atto conclusivo della vendita, anzi dell'approvvigionamento. È in base alla fattura che resta concluso il negozio commerciale; è in base alla fattura che nasce perfino l'obbligo del pagamento dell'I.G.E. (se non si trattasse di atti esenti per legge speciale).

Le ricevute dei pagamenti delle merci fornite alle cooperative concludono il negozio

giuridico. Sarebbe assurdo ritenere che la nota che regola tutta la materia della esenzione condizionata dal bollo, mentre ha escluso dalla esenzione le tratte (cambiali ed altri effetti di commercio, *alias* tratte) non abbia escluso (se questa fosse stata la volontà del legislatore) le fatture che sono la base della tratta.

La verità è che le fatture e le ricevute, quando si riferiscono ad operazioni previste dallo statuto e riflettenti operazioni concluse nei soli rapporti con gli enti associati, sono da ritenersi esenti dall'imposta di bollo.

Se così non fosse, quali sarebbero gli atti e scritti che la tabella allegato B) esenta dal bollo? Non la corrispondenza commerciale, non gli atti costitutivi e le loro modificazioni, esenti di già mercè altre disposizioni di legge a carattere generale.

Ci sembra allora che effettivamente le fatture e le ricevute dei pagamenti rilasciati dai consorzi alle dipendenti cooperative siano proprio atti di cui non beneficiano singolarmente i terzi, ma che sono strettamente relativi a rapporti interni e all'esercizio del commercio e della produzione, che è lo scopo precipuo delle cooperative e dei loro consorzi. Tali atti rientrano perciò fra quelli dichiarati oggetto della esenzione di cui alla nota precisata dal Ministero delle finanze, semprechè, naturalmente, la cooperativa e il consorzio abbiano i requisiti di legge per godere dei benefici di cui ai citati articoli 45-46-47 della tabella allegato B).

Ora poichè in alcune provincie la Guardia di finanza e la polizia tributaria pretendono che questi documenti siano soggetti al bollo, si propone con l'articolo 2 della presente proposta, la interpretazione autentica del precitato disposto di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di anni dieci dalla data dell'atto costitutivo concesso alle cooperative per godere di alcune agevolazioni tributarie in materia di imposte di bollo e di registro, di cui alla legge 3 aprile 1945, n. 141, è prorogato ad anni 15 per le cooperative costituite negli anni 1944-1945-1946-1947 e 1948.

Art. 2.

Fra gli atti e scritti esenti da bollo in base al disposto degli articoli 45-46 e 47 della tabella B) allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 si intendono comprese le fatture redatte dai Consorzi di cooperative per le merci da essi distribuite alle cooperative consorziate e le ricevute dei relativi saldi dai medesimi Consorzi rilasciati alle cooperative.

Sono egualmente compresi nella esenzione simili documenti rilasciati dalle cooperative ai propri soci acquirenti.